

- 
- k. la facoltà di nominare tra i tesserati dell'ANSPI, soggetti esterni all'ambito consigliare, incaricati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.
 - l. il coordinamento zonale delle attività formative, culturali, sportive, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona, che ritiene utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà;
 - m. il sostegno agli oratori ed ai circoli soci nella diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass-mediali, del volontariato e della formazione professionale, rivolgendosi a tutte le fasce di età in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona.

Art. 10 - PRESIDENTE ZONALE

10.1 Il Presidente Zonale è eletto dall'Assemblea Zonale e dura in carica quattro anni, salvo i casi di decadenza anticipata previsti dal presente Statuto. Ai soli effetti del riconoscimento ecclesiale il Presidente Zonale è confermato dall'Autorità ecclesiale competente, ossia l'Ordinario Diocesano.

10.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

10.3 Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Zonale e del Consiglio Direttivo Zonale e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Zonale salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10.4 In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

10.5 Convoca e presiede, se lo statuto non dispone diversamente, le riunioni del Consiglio Direttivo Zonale e convoca l'Assemblea Zonale ordinaria e straordinaria nei casi previsti dallo statuto.

10.6 Predispose annualmente una relazione gestionale sulle attività del Comitato da sottoporre all'Assemblea Zonale.

10.7 Provvede all'erogazione delle somme destinate all'attività del Comitato, su deliberazione dei competenti organi.

Art. 11 - DECADENZA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo Zonale decade:

- a. per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c. per decadenza, a qualsiasi causa dovuta, del Presidente;
- d. per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea Zonale.

11.2 Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea Zonale, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. 11.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a. per dimissioni;
- b. per vacanza, a qualsiasi causa dovuta.

11.4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea Zonale, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

12.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea Zonale dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo

monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

12.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

12.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

12.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assemblea Zonale dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 13 - L'ASSISTENTE SPIRITUALE

13.1 Stando i valori di fondo che ispirano l'Associazione e le norme canoniche sulle associazioni private dei fedeli riconosciute dalla competente autorità, l'assistente spirituale è confermato, per la durata di quattro anni, dall'Ordinario Diocesano, su proposta del Consiglio Direttivo per non più di due mandati.

13.2 L'Assistente Spirituale partecipa alle riunioni, portando il contributo del suo servizio ministeriale alle linee programmatiche dell'ANSPI Nazionale ed alle principali attività dell'Associazione.

Art. 14 - VIGILANZA E COMMISSARIO STRAORDINARIO

14.1 L'ANSPI, come associazione privata di fedeli, sottostà alla vigilanza della competente autorità ecclesiastica (can. 305), la quale può liberamente vigilare sull'integrità della fede e dei costumi, anche in merito a tutte le attività, procedure e deliberazioni prese. Alla medesima autorità compete dare istruzioni perché si evitino dispersioni di forze (can. 323).

14.2 Qualora il Comitato Zonale si trovasse nella condizione di gravi irregolarità di gestione o di ripetute o gravi violazioni dell'ordinamento associativo, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario.

14.3 Contro tale deliberazione si può ricorrere, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale pronuncerà entro i successivi dieci giorni una risposta definitiva ed inoppugnabile.

14.4 Il Commissario, nei sessanta giorni successivi alla sua nomina, venendo meno i termini del possibile ricorso, provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva, da tenersi nei trenta giorni successivi, allo scopo di ripristinare il regolare funzionamento del Comitato.

TITOLO IV – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari ad € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

15.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
- b. proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";
- c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, legati, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

15.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.4 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a qualsiasi titolo all'Associazione.

15.5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Essi non sono in nessun caso rivalutabili né restituibili ai soci.

15.6 Il Consiglio Direttivo Zonale stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del socio sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

16.1 L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo Zonale ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Zonale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

16.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

16.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

16.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito dell'ANSPI Nazionale, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

16.6 Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere comunicati al competente Comitato Regionale ANSPI e depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - SCIoglimento

17.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

17.2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea Zonale secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

17.3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata,

previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad un'altra associazione del Terzo settore affiliata alla rete ANSPI oppure all'ANSPI Nazionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

18.1 Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo Zonale e dai soci aventi diritto di voto, con le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

18.2 Le proposte formulate dai soci devono pervenire al Consiglio Direttivo Zonale almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea che su di esse dovrà deliberare.

18.3 L'ordine del giorno dell'Assemblea, con il testo delle proposte di modifica dello Statuto, deve essere inviato agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

18.4 Le modifiche statutarie devono essere in armonia con lo statuto dell'ANSPI Nazionale ed essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo di quest'ultima.

Art. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

20.1 Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto diventa efficace a partire dal momento di operatività di tale registro.

20.2 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.

20.3 Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

20.4 Il Presidente Zonale è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti, compreso quello ecclesiale, preventivamente ratificate dal Consiglio Direttivo Zonale, e.

Luogo, Data Bieti 24 Giugno 2019

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario Verbalizzante

Bonifazi Mauro
Nome e Firma

Bonifazi Pasquale
Nome e Firma

